



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CROSIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2016**

Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

ONOREVOLI SENATORI. - È chiaro che la maggiore facilità di accesso al mercato attraverso operazioni telefoniche, dovuta allo sviluppo della telefonia e dell'informatica, alla creazione di archivi informatici per identificare *target* di riferimento, alla crescente consapevolezza delle possibilità e delle risorse del telefono quale strumento di pubblicità, non possono e non devono recare danno agli utenti. Ma decretare la fine delle realtà imprenditoriali che si avvalgono dei sistemi di vendita telefonica o «*teleselling*» e di pubblicità telefonica o «*telemarketing*» non può certo essere l'unica soluzione per garantire livelli adeguati di tutela degli interessati, anche perché oggi assistiamo alla situazione paradossale in cui le imprese del settore rischiano di chiudere mentre gli utenti continuano a ricevere telefonate sgradevoli.

Attualmente esiste un registro delle opposizioni in cui i cittadini possono iscrivere il proprio numero di telefono, fisso o mobile, per opporsi alla ricezione di telefonate per

fini pubblicitari o di vendita diretta, purché però la propria numerazione sia presente negli elenchi pubblici degli abbonati.

Allo stato dei fatti, solo una minima parte degli utenti che hanno un'utenza telefonica intestata a proprio nome risulta negli elenchi degli abbonati e, di conseguenza, l'opposizione all'utilizzo dei propri dati a fini commerciali può essere esercitata solo da un numero ristretto di cittadini.

L'obiettivo del presente disegno di legge è rendere possibile a tutti gli utenti, a prescindere dal fatto che il numero sia o meno iscritto negli elenchi, la manifestazione del dissenso all'utilizzo della propria numerazione da parte di operatori per fini pubblicitari o vendita diretta o indagini di mercato.

In questo modo gli operatori commerciali possono giustamente chiamare gli utenti non iscritti nel registro delle opposizioni e gli utenti che abbiano manifestato il proprio dissenso possono giustamente non essere contattati controvoilà.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Possono iscriversi, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

2. I cittadini iscritti al registro di cui al comma 1, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, possono revocare la propria opposizione in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.

3. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazione commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare annualmente il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni.